

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 18 gennaio 2006)

Relatore di maggioranza: LIDIO ROCCHI

Relatore di minoranza: LUIGI VIVENTI

sulla proposta di legge n. 72

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 22 dicembre 2005

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2005, N. 2
“NORME REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITÀ DEL LAVORO”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1***(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 2/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole "diritto alla persona" sono sostituite dalle parole "diritto della persona".

Art. 2*(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 2/2005)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 2/2005 è aggiunto il seguente:

"4bis. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate."

Art. 3*(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 2/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 2/2005 le parole "Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, escluse le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici," sono sostituite con le parole "Ferme restando le competenze riservate alle amministrazioni dello Stato dalla normativa statale vigente, le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,".

Art. 4*(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 2/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 le parole "a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale" sono sostituite con le parole "ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 276/2003 dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale ai soggetti pubblici e privati che intendano svolgere le predette attività esclusivamente nel territorio regionale".

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 le parole "possono svolgere attività di intermediazione esclusivamente per i propri studenti, garantendo" sono sostituite con le parole "qualora svolgano l'attività di intermediazione devono garantire ai propri studenti".

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1***(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 2/2005)**Identico***Art. 2***(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 2/2005)**Identico***Art. 3***(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 2/2005)**Identico***Art. 4***(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 2/2005)**Identico*

Art. 5

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 2/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 2/2005 le parole "il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro" sono sostituite con le parole "la borsa continua nazionale del lavoro, tramite il nodo regionale costituito ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 276/2003".

Art. 6

(Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 2/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 2/2005 le parole "le categorie dei soggetti svantaggiati destinatarie in via prioritaria, unitamente alla categoria dei disabili, degli interventi regionali" sono sostituite con le parole "le categorie dei soggetti destinatarie, in via prioritaria, degli interventi regionali di politica attiva".

2. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 2/2005 le parole "I soggetti autorizzati che intendano operare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003" sono sostituite con le parole "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del d.lgs. 276/2003, i soggetti che intendano svolgere nel territorio regionale le attività di cui all'articolo 13 medesimo in regime di raccordo con le Province".

3. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 2/2005 è sostituita dalla seguente:

"e) i criteri per la definizione, ai sensi del d.lgs. 181/2000 e della relativa disciplina regionale di attuazione, della congruità dell'offerta lavorativa".

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5

*(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 2/2005)**Identico*

Art. 6

*(Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 2/2005)**Identico*

Art. 7

*(Dichiarazione d'urgenza)**Identico*